

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 116 del 15/02/2016 funzione registro organizzazioni di volontariato. Oggetto: Sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione Associazione Servizio ausiliario volontario.

DECRETO n. 116 del 15/2/2016

Funzione Registro Organizzazioni di Volontariato
Legge 56/2014 L.R. 23/2015
RIORDINO FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE
PERIODO TRANSITORIO EX ART. 13.C.5 L.R.23/2015

Oggetto: Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
Iscrizione Associazione Servizio Ausiliario Volontario

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R.38/94, artt.3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione della articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

vista la Deliberazione n. 514 del 18 luglio 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

vista la legge regionale n. 1 del 8/1/04 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a trasferire alle Province l'istituzione della sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal Registro stesso, oltre ai relativi adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa;

Premesso che,

- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014 n.56, l'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015 n.23 ha riallocato in capo alla Regione Piemonte funzioni già esercitate, tra cui quelle relative alla gestione del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

- che l'articolo 13, c. 5 della LR 23/2015 stabilisce che la realizzazione di opere ed interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e il c. 7 prevede che per la conclusione delle procedure e attività di cui ai commi 5 e 6 restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le

stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione , secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'art. 10;

- la Regione Piemonte e le Province piemontesi hanno perfezionato l'accordo previsto dall'articolo 10, comma 1 e comma 6 della predetta legge regionale (approvato rispettivamente dalla Regione con DGR 1-2692 del 23/12/2015 e, dalla Provincia con DCP 42 del 29/12/2015), che al punto 2.1 dispone che per l'attuazione del c.7 dell'art.13 della LR 23/2015 il direttore regionale competente individua e mette a disposizione il necessario personale trasferito, tenuto conto della ricognizione dei procedimenti e delle attività in corso di cui ai commi 5 e 6 della legge, comunicati dagli enti di area vasta. Le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito di tale personale formalizzandone l'utilizzo anche con legittimazione alla firma degli atti;

vista la domanda di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato inoltrata in data 15/12/2015 dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione Servizio Ausiliario Volontario, con sede legale ed operativa in Piazza Baracco n. 1, 12050 TREISO, C.F./P.IVA 90049270045;

visto l'atto costitutivo, lo statuto e la documentazione inviata;

considerato che dall'istruttoria eseguita dal competente Settore l'Associazione Servizio Ausiliario Volontario, risulta in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 5 della legge 266/91, per l'iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art.4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato rispettato il termine del procedimento fissato dalla D.C.P. n. 7 del 05/03/2013 in 90 giorni.;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché il relativo Piano Triennale prov.le di prevenzione della corruzione approvato con D.G.P. n. 32 del 25/2/2014;

viste le direttive emesse dal Segretario Generale con nota n. 17/3 del 4/03/2010;

viste la legge 7 aprile 2014 n.56 e la legge regionale 29 ottobre 2015 n.23 artt.8 e 13 c. 5,6,7;

visto l'accordo approvato dalla Regione Piemonte con le Province Piemontesi approvato con DGR 1-2692 del 23/12/2015 e, dalla Provincia con DCP 42 del 29/12/2015;

DECRETA

- di iscrivere l'Associazione Servizio Ausiliario Volontario, con sede legale ed operativa in Piazza Baracco n. 1, 12050 TREISO, C.F./P.IVA 90049270045 nella Sezione Provinciale del Registro

delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione “promozione della cultura, istruzione, educazione permanente”.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Per IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Maddalena MONDINO